

STATUTO

CENTRO NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IGLESIAS CA VIA GARIBALDI 61

Numero REA: CA - 356537

Codice fiscale: 04015830922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

All. A) all'atto del 12/04/2022, Rep. n. 62.547/34.766

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una società cooperativa sociale denominata “**Centro Nuovi Orizzonti - Società Cooperativa Sociale**”.

La sede è fissata nel **Comune di Iglesias**, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2060**, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa sociale nel perseguire lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, svolge prevalentemente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni ed in osservanza della Circolare 8 novembre 1996 n. 153/96 del Ministero del Lavoro, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, entrambi gli scopi statutari enunciati nell'articolo 1 di detta legge speciale, ovvero l'attività **a)** di gestione di servizi a carattere socio - sanitario - educativo, con particolare riferimento alle categorie a rischio di emarginazione o già emarginate quali minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti, immigrati, secondo le didattiche ed i mezzi più idonei ed in base ad un proprio progetto pedagogico formativo e assistenziale; nonchè l'attività di cui alla lettera **b)** e cioè lo svolgimento di attività diverse (in particolare attività commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

La cooperativa si propone di svolgere in modo collegato e funzionale entrambe le attività di tipo a) e b), e quelle previste dall'articolo 1, della legge 381/91, e nell' articolo 17, comma 1, del d.lgs 112/2017 al fine di meglio realizzare lo scopo sociale.

La Cooperativa opera senza fini di lucro e comunque senza essere

legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate secondo quanto previsto dalla legge speciale.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, nonchè dei requisiti e degli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività commerciali e/o di servizi e quelle previste dall'articolo 1, della legge 381/91, e nell'articolo 17, comma 1, del d.lgs 112/2017 che abbiano ad oggetto le seguenti attività:

1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, etc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

2) coordinare e gestire servizi socio - assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, riabilitativi, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

3) gestire servizi socio - educativi - assistenziali a tutela della per-

	sona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, etc. per conto di enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi, utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
	5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
	6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente, nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
	7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale, con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
	8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);
	9) centri diurni di assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
	10) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
	11) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
	12) soggiorni vacanze;

	13) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche.
	Quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
	14) la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
	15) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;
	16) l'istituzione e la gestione del tele-soccorso, tele-assistenza e tele - medicina;
	17) la realizzazione e/o la gestione, di soggiorni climatici marini, montani e termali;
	18) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;
	19) l'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;
	20) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
	21) la creazione e/o la gestione di impianti polivalenti;
	22) servizio di segretariato sociale e informa giovani;
	23) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico - sanitaria nelle scuole;

24) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistiti a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

25) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001.

La cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative, caso per caso.

La cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con enti pubblici - territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino, in ogni caso, in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

La cooperativa ha inoltre ad oggetto la divulgazione e promozione di una serie di iniziative rivolte al benessere individuale e sociale attraverso la pratica di varie discipline olistiche mirate al lavoro sul singolo e attività culturali olistiche dedicate alla promozione e conoscenza di tale disciplina.

La cooperativa si prefigge di svolgere le attività indicate di seguito

e quelle ad esse direttamente connesse:

I. Diffondere e divulgare la conoscenza e la pratica di scienze e discipline olistiche, nonché l'utilizzo di metodi di prevenzione e di cura alternativi e non, con le finalità di riequilibrare l'energia vitale, stimolare la crescita individuale, operare al recupero ed al mantenimento della salute a livello fisico, psichico e spirituale.

Ci si riferisce ad esempio a tecniche e metodologie quali: lo yoga e le discipline correlate (meditazione, medicina tradizionale cinese e altre), la pratica del Reiki, la pranoterapia, la cristalloterapia, il training autogeno, psicosomatica, l'aroma terapia, fiori di bach e altre discipline simili;

II. Promuovere la pratica e la conoscenza di vari metodi e discipline preventive e curative collegati al settore del benessere del corpo, riconoscendo predisposizioni e comportamenti inadeguati o tali da favorire uno stato di squilibrio psicofisico, in modo tale da stimolare le capacità di guarigione e di auto consapevolezza propria di ogni individuo. Ciò potrà avvenire con l'utilizzo ad esempio di tecniche manuali e stimolatorie quali massaggio olistico sportivo e del benessere, trattamento craniosacrale biodinamico, riflessologia, chinesiologia, linfodrenaggio, shatzu, la posturologia e simili.

La cooperativa ha inoltre ad oggetto, diretto e mediante appalti e convenzioni con Enti pubblici e con Soggetti privati in genere, lo svolgimento delle seguenti attività:

- progettazione, installazione, ripristino, riparazione, personalizzazione, configurazione, produzione di sistemi informatici, sistemi

	operativi, software, hardware, tecnologie di comunicazione in ge-
	nere;
	- gestione, manutenzione, realizzazione, assistenza, amministra-
	zione di impianti e di reti aziendali e domestiche, comprese le reti
	di telecomunicazione fisse, mobili o satellitari;
	- consulenza, assistenza tecnica informatica a domicilio, da remo-
	to, teleassistenza, tutoraggio e aggiornamento e accompagnamento
	all'utilizzo di prodotti software e hardware nonché tutti i prodotti
	relativi alla telecomunicazione;
	- fornitura, noleggio, commercio al dettaglio e all'ingrosso in for-
	ma diretta e tramite terzi, anche on line di prodotti software e
	hardware, apparecchiature e materiali informatici tutti i prodotti re-
	lativi alla telecomunicazione;
	- realizzazione siti web;
	- progettazione, realizzazione, commercio, noleggio, assistenza
	tecnica di sistemi informativi, applicativi, sistemi informatici, te-
	lematici per diverse applicazioni, creazione gestione, assistenza siti
	internet, portali, servizi web, banche dati, software, e-commerce,
	testate giornalistiche on line e altri prodotti informatici per ogni
	impiego;
	- attività di consulenza, progettazione, organizzazione, supporto
	per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto specializzato e
	non alle imprese e alle famiglie quali, a titolo esemplificativo, ser-
	vizi di reception, segreteria, archiviazione manuale e informatica,
	servizi di domiciliazione, centralino, caricamento, archiviazione ed

	elaborazione dati, fotocopiatrice, disbrigo pratiche;	
	- consulenza, progettazione in materia di sicurezza e igiene sui posti di lavoro, sicurezza dei dati personali, compresa l'elaborazione di documenti di valutazione dei rischi, documenti programmatici sulla sicurezza, gestione piani, fatturazione elettronica, formazione, informazione e assistenza in genere;	
	- progettazione e realizzazione di progetti didattici, attività formative e informative anche presso scuole pubbliche, private e centri in genere;	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione professionale e non;	
	- progettazione e realizzazione corsi e laboratori relativi all'educazione ambientale, culturale, territoriale, corsi di informatica ecc.;	
	- attività di organizzazione, gestione, promozione itinerari e visite a musei, aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi, viaggi turistici;	
	- gestione, conservazione, tutela, promozione siti, aree, riserve, luoghi e monumenti di interesse storico, archeologico, naturalistico, ambientale, minerario, culturale ed educativo in genere;	
	- ideazione, realizzazione e gestione di progetti per la tutela, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del patrimonio culturale, artistico, storico, ambientale, archeologico, paesaggistico, naturalistico;	
	- gestione biblioteche, archivi, musei, centri di documentazione comprese attività di allestimento, conservazione, prestito, catalogo	

	gazione, promozione, archiviazione;
	- progettazione, allestimento, promozione, gestione sentieri, visite
	guidate, escursioni, raduni, itinerari di interesse turistico, archeo-
	logico, storico, naturalistico, religioso, rurale e gastronomico, atti-
	vità di trekking anche someggiati, ipotrekking, percorsi in moun-
	tain bike, ecc., compreso il commercio e il noleggio di attrezzatu-
	re;
	- attività di guida turistica, ambientale e culturale, museale, archeo-
	logica;
	- servizi complementari alle attività di gestione musei, archivi, siti,
	biblioteche, monumenti, siti ecc, quali pulizie, manutenzioni ordi-
	narie e straordinarie, gestione parcheggi, gestione punti di ristoro,
	book shop, biglietteria, guardiania e portierato, commercio anche
	elettronico di gadget, libri, pubblicazioni ecc., servizi di accompa-
	gnamento e trasporto anche attrezzato per disabili;
	- attività di marketing turistico, punti di informazione e promozio-
	ne turistica, compresa la progettazione, realizzazione, distribuzione
	di materiale informativo cartaceo, digitale, informatico e la gestio-
	ne di punti di informazione;
	- progettazione, realizzazione, vendita materiali a carattere didatti-
	co, culturale, artistico;
	- pubblicazione e stampa su diversi supporti, cartaceo, cd, audio
	video, assistenza e accompagnamento nell'utilizzo dei supporti in-
	formatici e multimediali;
	- organizzazione e gestione di iniziative di carattere sportivo, ri-

	creativo e culturale, compreso il noleggio, il commercio, la manu-
	tenzione di strumenti, attrezzature sportive e ricreative, la realizza-
	zione di corsi e scuole per le diverse discipline sportive e ricreati-
	ve;
	- gestione impianti sportivi compresa la pulizia, manutenzione, cu-
	ra del verde, biglietteria e guardiania;
	- servizi e attività di turismo balneare, nautico, naturalistico: servi-
	zi spiaggia, gestione aree pubbliche in concessione, noleggio di at-
	trezzatura da spiaggia, salvamento in mare anche con l'utilizzo di
	imbarcazioni, noleggio natanti, escursioni a mare, escursioni trek-
	king;
	- animazione turistica e socio - culturale;
	- produzione per conto proprio e di terzi di prodotti informatici e
	telematici per la gestione e per la promozione delle attività e dei
	prodotti legati al turismo, nonché la gestione dell'attività di pro-
	mozione presso le borse e le fiere del settore turistico e non, nazio-
	nali ed internazionali;
	- progettazione, organizzazione, allestimento, promozione, gestio-
	ne eventi, attività di animazione e intrattenimento, feste, sagre,
	manifestazioni di promozione turistica, di spettacolo, culturali e ri-
	creative;
	- progettazione, organizzazione, allestimento eventi, rassegne, in-
	contri, convegni, congressi, comprese attività di service: accompa-
	gnamento, segreteria, interpretariato, comunicazione, elaborazione
	e pubblicazione atti ecc.;

- attività di ristorazione con o senza somministrazione, a titolo esemplificativo gestione pizzerie, punti di ristori, bar, chioschi ecc., in sede fissa o ambulante anche presso strutture, spazi, siti pubblici e privati (es. presso musei, biblioteche, porticcioli, siti di interesse culturale, archeologico, ecc.);
- commercio di prodotti tipici sardi di tipo enogastronomico e artigianale;
- servizi di giardinaggio e gestione del verde attraverso la progettazione, la realizzazione, cura, manutenzione di parchi, aree verdi, impianti anche sportivi, giardini, pubblici e privati, comprese opere edilizie e interventi connessi e pertinenti;
- lavori pubblici di manutenzione del verde compresi sfalci e triturazioni;
- cura, risanamento, pulizie, ripristino, sistemazione cunette, litorali, arenili, spiagge, pinete, parchi, sentieri, itinerari;
- lavori e servizi di pulizie generali e specializzate, civili e industriali presso edifici, locali, magazzini, capannoni pubblici e privati ecc. e relative pertinenze, interventi di sanificazione, igienizzazione, disinfezione, derattizzazione e deblattizzazione, sanificazione civile e industriale, nonché di macchinari e impianti;
- servizi di nettezza e igiene urbana, raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e di altri materiali, smaltimento e riciclo;
- attività specializzate e non di lavori edili;
- servizi e lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie, completamento e finitura interna ed esterna di edifici civili, edifici indu-

- strutturali, commerciali e impianti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: intonacatura, impermeabilizzazioni, verniciature, posa in opera infissi e vetri, sostituzione, posa in opera rivestimenti (pavimenti e murature), tinteggiatura;
- progettazione, costruzione, montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, stabili civili, industriali commerciali e monumentali, compresa l'esecuzione delle opere connesse e accessorie lavori di terra, opere in muratura, cemento armato ecc.;
- esecuzione di demolizioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- installazione, posa in opera e manutenzioni di impianti;
- esecuzione, costruzione, posa in opera, manutenzione di pavimentazioni stradali, arredi urbani, segnaletica e sicurezza stradale, comprese opere connesse e pertinenti;
- progettazione, realizzazione, manutenzione parchi, giardini, cimiteri, aree verdi, impianti pubblici e privati, comprese opere connesse e pertinenti;
- posa in opera materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni ecc;
- installazioni, manutenzioni, riparazioni, rinnovi, restauri impianti elettrici, idraulici di riscaldamento, di condizionamento d'aria, nonché impianti d'irrigazione, di depurazione, impianti antincendio, impianti elettronici, impianti di illuminazione, ascensori, scale mobili, impianti a gas, impianti a risparmio energetico, antintrusione, impianti di videosorveglianza ecc.;

	- esecuzione piccoli interventi di manutenzione domestica e aziendale;	
	- attività di carico e scarico, deposito, custodia prodotti e merci, servizi di trasloco, movimentazione merci, magazzinaggio, spedizione, trasporto, attività di facchinaggio e logistica;	
	- montaggio e smontaggio mobili, sgombero cantine e magazzini in genere;	
	- attività e servizi di accompagnamento e trasporto beni e persone, in conto proprio o in conto terzi, trasporto e accompagnamento anche specializzato per disabili;	
	- gestione parcheggi pubblici e privati, vigilanza e sicurezza, servizi di guardiania armata e non, portierato;	
	- noleggio, vendita per conto proprio e per conto terzi, montaggio e smontaggio coperture e strutture amovibili e fisse (gazebo, tensostrutture, box, ecc.);	
	- commercio al dettaglio e all'ingrosso anche on line di beni e di prodotti anche agroalimentari;	
	- gestione mercati, fiere, impianti sportivi e altri spazi pubblici e privati attrezzati e non, compresa l'attività complementari e affini di biglietteria, accompagnamento attività di somministrazione di alimenti e bevande ecc.;	
	- attività di volantinaggio e affissione manifesti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere	

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o subordinata al rilascio di autorizzazioni.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di

cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della Legge n. 62/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge 381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ri-

tenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla

legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla stessa legge. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri di cui sopra.

1.4 Soci Fruttori: sono persone fisiche o giuridiche, che usufrui-

scono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale

esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE

PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di au-

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi pre-stabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissio-

ne in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite

imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere ti-

toli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23

del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO

E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di

euro 100,00 (cento virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote

sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'e-

servizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
- e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);
- d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;
- e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti

ti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 24 – TRASFERIMENTO

DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti

all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento della società;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI

RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla

legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
4. la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominato;
5. le modificazioni dello statuto;
6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO

E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per **tre esercizi** e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Ammi-

nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere tra-

scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo o revisore se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 – POTERI

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 35/a

COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.

Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.

In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 35/b

REVISORE CONTABILE

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della

decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Alessandra Contu

F.to Laura Diana

F.to Riccardo Aru

F.to Daniele Madeddu

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.